

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 11/10/2013, n. 23194

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME'	Giuseppe	-
Presidente	-	
Dott. DOGLIOTTI	Massimo	-
Consigliere	-	
Dott. GIANCOLA	Maria Cristina	-
Consigliere	-	
Dott. CAMPANILE	Pietro	-
Consigliere	-	
Dott. ACIERNO	Maria	- rel.
Consigliere	-	

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10870-2006 proposto da:

M.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso l'avvocato ROMEO
FULVIO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;

ricorrente -

contro
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (già denominata
UNICREDITO
GESTIONE CREDITI S.P.A. BANCA PER LA GESTIONE DEI
CREDITI), nella
qualità di mandataria di UNICREDIT S.P.A. (quale avente
causa di
CAPITALIA S.P.A.), a sua volta mandataria di TREVI FINANCE
S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TIRSO 101, presso l'avvocato
DE BONIS
ARMANDO, che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale per
Notaio dott. CARLO PENNAZZI CATALANI di VELLETRI - Rep.
64160 del
4.6.2013;

-
controricorrente -

contro
COOPERATIVA FINCARPUS A R.L.;

-
intimata -
avverso la sentenza n. 643/2005 della CORTE D'APPELLO
di ROMA,
depositata il 10/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del
05/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato FULVIO ROMEO che
ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.
CAPASSO Lucio che ha concluso per l'accoglimento dei
motivi primo e

secondo e rigetto del terzo motivo di ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A., avendo ricevuto un avviso di pagamento di quattro effetti cambiari di L. 1.000.000 ciascuno, diffidava la Banca di Roma dal farli protestare, evidenziando che la sottoscrizione su di essi apposta era apocrifa. Essendo stato levato il protesto, proponeva ricorso al Pretore di Roma perchè fosse annotato a margine dei protesti e pubblicata declaratoria di falsità della sua sottoscrizione. Ottenuto il provvedimento cautelare, ne chiedeva la conferma e nel merito proponeva domanda di risarcimento dei danni subiti a causa del protesto nei confronti della società Fincarpus, in corso di giudizio fallita e nei confronti della Banca di Roma. Il giudice di primo grado respingeva le domande dell'attore nonchè la riconvenzionale della banca di pagamento dei titoli. Proposta impugnazione, la Corte d'Appello di Roma, per quel che ancora interessa, riformava la pronuncia di primo grado, quanto alla conferma del provvedimento cautelare e respingeva la domanda risarcitoria, non ritenendo che nella specie potesse riconoscersi un danno "in re ipsa" conseguente dalla condotta illecita della banca, in mancanza di qualsiasi elemento probatorio in ordine all'effettivo pregiudizio subito, tenuto conto che la pubblicazione sul bollettino dei protesti era avvenuto con la causale "firma contestata" ed era già intervenuta sul bollettino dei protesti la seguente annotazione:

"con riferimento a ciascun protesto la firma di M.A. è risultata apocrifa".

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione M. A. affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso Capitalia Service J. V. s.r.l. la parte ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., nonchè il vizio di violazione di legge in ordine alla reiezione della domanda risarcitoria per difetto di prova sull'effettivo pregiudizio subito. La censura prospettata si riferisce, in particolare, al mancato riconoscimento, nella specie, di

un danno in re ipsa eziologicamente derivante dalla lesione all'onore e al decoro della persona. L'illegittima elevazione di protesto, afferma il ricorrente non è soltanto produttiva di un pregiudizio economico ma anche di un danno alla persona, costituendo una condotta in sè lesiva di diritti fondamentali. Occorre, pertanto, distinguere, tra il danno alla reputazione commerciale, per riconoscere il quale non è sufficiente l'illegittimità del protesto ma si devono anche allegare e provare le sfavorevoli conseguenze patrimoniali a ciò derivate e quello all'onore e alla reputazione e persino alla salute, se ad essa sia derivato nocimento dal fatto illecito, in quante tali tipologie di danno non richiedono l'assolvimento dell'onere della prova in ordine alla loro esistenza.

Afferma al riguardo il ricorrente che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione l'illegittima elevazione di protesto determina la riduzione di un valore della persona umana costituente un danno "in re ipsa" risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. Infine viene rilevato che l'ordine di annotazione dell'apocrifia delle sottoscrizioni appare idoneo a limitare le conseguenze dannose dell'illegittima elevazione ma non ad escludere il danno relativo alle spese del giudizio sostenute per richiedere tale annotazione.

Sotto il profilo del vizio di motivazione, viene evidenziato che l'esclusione della risarcibilità del danno avrebbe determinato l'implicito rigetto delle censure proposte avverso la sentenza di primo grado relative alla negazione della responsabilità della banca nella determinazione del danno stesso. Il giudice di primo grado aveva escluso tale responsabilità, sostenendo che l'istituto non era a conoscenza dell'apocrifia della firma del debitore. Il ricorrente aveva invece tempestivamente informato per tutti gli effetti cambiari che la sottoscrizione era apocrifia. Pertanto, poichè la banca, quando venne elevato il protesto, agì quale portatrice del titolo a tutela d'interessi propri, in virtù di un rapporto di sconto, essa doveva ritenersi responsabile dei danni derivanti dal non aver voluto prestare credito alle dichiarazioni e denunce del M..

Nel secondo motivo di ricorso viene censurato sotto il profilo del vizio di motivazione che la Corte d'Appello non abbia provveduto alla conferma del provvedimento cautelare ma si sia limitata a dichiarare la falsità dei titoli per cui è causa.

Ritiene questa Corte di dover esaminare in primo luogo il secondo motivo in quanto il riconoscimento di una responsabilità da condotta illegittima della banca

costituisce un prius logico rispetto all'esame della sussistenza del danno lamentato. Al riguardo, deve essere osservato che la Corte d'Appello, ancorchè con statuizione implicita ha riconosciuto sussistente tale responsabilità, esclusa dal giudice di primo grado, dal momento che ha esaminato in concreto l'esistenza del danno lamentato dall'appellante. Ne consegue la radicale carenza d'interesse nella proposizione di tale motivo da parte del M..

Anche il terzo motivo è da respingere per carenza d'interesse. La Corte d'Appello ha accolto l'appello in ordine alla conferma del provvedimento cautelare come può agevolmente evincersi dall'esame testuale della pag. 3 della motivazione. Mancando un'intima ed insolubile contraddizione tra dispositivo e motivazione deve ritenersi (Cass.) che la portata effettiva della decisione debba essere il frutto della loro lettura integrata. Deve, pertanto dichiararsi l'inammissibilità del motivo sempre per carenza d'interesse.

In ordine al primo motivo di ricorso si deve rilevare, preliminarmente che l'azionata tutela cautelare ha determinato una, sia pur non tempestiva, annotazione di rettifica della ragione del protesto, passata da "firma contestata" a "con riferimento a ciascun protesto la firma di M.A. è risultata apocrifa".

Un'ulteriore precisazione preliminare è necessaria. A pagina 10 del ricorso nella parte espositiva finale del primo motivo viene dedotta genericamente l'esistenza di spese sostenute per la rettifica dell'annotazione. Tale voce di danno, oltre a risultare nuova rispetto all'oggetto del giudizio d'appello (e a non essere censurata come omessa pronuncia) costituisce una voce di danno patrimoniale incompatibile con l'impostazione giuridica del motivo.

Limitatamente a tale profilo il motivo deve, pertanto ritenersi inammissibile. Quanto al mancato riconoscimento del risarcimento dal c.d. danno in "re ipsa" derivante dalla lesione dell'onore e della reputazione del ricorrente indipendentemente dall'allegazione di pregiudizi effettivi di natura patrimoniale, deve osservarsi che l'orientamento giurisprudenziale citato in ricorso, fondato sulla pronuncia n. 11103 del 1998 non stato correttamente interpretato dalla parte ricorrente. In tale pronuncia ed in quelle successive che hanno seguito la medesima impostazione (Cass. 4881 del 2001, 14977 del 2006, 9233 del 2007) il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno alla persona in quanto non riconducibile ad una lesione attinente alla sfera commerciale e patrimoniale del protestato si fonda sul positivo riscontro di due condizioni. La prima consiste

nella mancanza di un'efficace rettifica, la seconda nell'accertamento della lesione dell'onore e della reputazione del protestato "come persona". Solo dal positivo accertamento di tale due requisiti scaturisce il riconoscimento del c.d. danno in re ipsa da qualificarsi, pertanto, alla luce di una corretta lettura dell'orientamento come un risarcimento di natura equitativa. Non può, di conseguenza, il protestato, neanche alla luce di tali orientamenti estensivi, omettere quanto meno di allegare la lesione del proprio onore e reputazione derivanti dalla mancanza o tardività/inefficacia della rettifica. Nella specie, oltre ad essere dimostrata per tabulas l'annotazione sostitutiva della causa del protesto non è stata neanche dedotta la lesione di un diritto della persona, nè sotto il profilo dell'onore e reputazione nè sotto il profilo della lesione della vita di relazione o della salute. Peraltro negli orientamenti successivi, anche relativi al diritto al risarcimento del danno conseguente al protesto illegittimo, la Corte ha ritenuto (Cass. N. 7211 del 2009) che "la semplice illegittimità del protesto (ove accertata), pur costituendo un indizio in ordine alla esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sè sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando tuttavia l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la generica domanda di risarcimento in cui si accennava a spese in sede penale e per azioni tendenti a limitare il danno, senza provarle, e senza provare altri pregiudizi patrimoniali riconducibili all'attività professionale svolta), (in termini anche Cass. 2226 del 2012, sempre in tema di protesto).

L'insufficienza della mera illegittimità del protesto al fine di costituire il fondamento esclusivo del diritto al risarcimento, ancorchè equitativo del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine sociale si iscrive nella complessiva rielaborazione dei criteri di risarcimento di tale tipologia di danno alla persona che le Sezioni Unite di questa Corte hanno gradualmente realizzato a partire dalla sentenza n. 26972 del 2008, mirando a circoscrivere l'area risarcitoria alle lesioni d'interessi ancorchè di rilievo costituzionale che non siano futili e che non consistano in meri disagi o fastidi ma siano produttive di un pregiudizio effettivo.

Sulla base di queste premesse la Corte è pervenuta ad escludere, in generale, in tema di danno non patrimoniale il risarcimento del c.d.

danno in re ipsa, (Cass. 20143 del 2009), richiedendo che anche la lesione di diritti inviolabili si fondi su allegazioni precise e su prove anche desumibili da presunzioni semplici (Cass. 7471 del 2012), dovendosi sempre accertare che chi agisce "abbia effettivamente patito un pregiudizio". (Cass. 13613 del 2011).

Il primo motivo deve, conseguentemente essere rigettato.

L'indicato sviluppo diacronico degli orientamenti di legittimità in tema di danno in re ipsa conseguente alla lesione di un diritto della persona di rango costituzionale, comporta l'integrale compensazione delle spese di lite del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2013